

LAVORATORI IN GODIMENTO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN DEROGA

Nell'intento di agevolare la ricollocazione dei soggetti destinatari di trattamento integrativo in deroga l'art. 7, comma 7, della legge n. 33/2009 ha previsto, in favore dei datori assumentari, un incentivo di natura economica che, non essendo "strutturale", è scaduto il 31 dicembre 2012 e, al momento, non risulta prorogato. Se ne parla, quindi, unicamente, per le assunzioni che sono state effettuate con una decorrenza antecedente il 1° gennaio 2013.

I datori di lavoro che, potenzialmente, potevano accedere agli incentivi sono:

- a) quelli individuati dall'art. 1 della legge n. 223/1991 che non avevano in atto sospensioni dal lavoro: si trattava delle imprese industriali (o settori correlati, richiamati, anche da altre disposizioni, alla disciplina sul trattamento integrativo salariale straordinario) che, mediamente, nel semestre precedente avevano occupato più di quindici dipendenti, i lavoratori a tempo parziale e quelli con contratto di lavoro intermittente contano in proporzione alle prestazioni svolte.

Incentivi di natura economica

I datori di lavoro, se hanno assunto, in carenza di obbligo, lavoratori destinatari fino al 31 dicembre 2012, di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale di attività o per intervento di una procedura concorsuale (es. fallimenti, concordato preventivo, ecc.) da imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 223/1991, hanno diritto, secondo le modalità fissate nel provvedimento amministrativo attuativo, al "godimento", in caso di assunzione a tempo indeterminato, delle mensilità di integrazione non "incassate" dai lavoratori interessati, detratta la contribuzione figurativa a carico dell'INPS. Il tutto avviene attraverso il sistema del conguaglio fiscale.

L'incentivo non spetta se ricorrono le condizioni previste dall'art. 8, comma 4 - bis, della legge n. 223/1991: ciò si verifica allorché l'assunzione concerne lavoratori "messi" in mobilità nei sei mesi precedenti da un'impresa appartenente allo stesso o a diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda assumente, o che abbia con quest'ultima rapporti di collegamento o di controllo. Parimenti, non spetta in caso di sospensioni dal lavoro per crisi aziendali, ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione a meno che l'assunzione non riguardi lavoratori con professionalità del tutto diverse da quelle possedute dai dipendenti sospesi dal lavoro o con orario ridotto.